

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

(Provincia di Teramo)



Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 53 del 5-7-2012

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli Istituti pubblici</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani e disabili e iscritti AIRE</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Agevolazione per immobili concessi in Comodato Gratuito</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Versamenti ed interessi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Versamenti e rimborsi di modesta entità</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 8</i>



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Mosciano Sant'Angelo dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica , altresì, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504.



ART. 4 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso e di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, sono stati determinati i valori venali in comune commercio per zone omogenee, delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune con apposita Delibera di G.C. n° 46 del 21.02.2006 (Delibera di Adeguamento valori aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili) .Non si fa luogo ad accertamento di maggiore valore nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella Delibera suddetta, di conseguenza non costituiscono diritto al rimborso eventuali somme versate in eccedenza in seguito al calcolo dell'imposta sulla base di valori superiori ai minimi fissati dalla Giunta Comunale per le aree fabbricabili. I valori suddetti potranno essere variati con Deliberazione della Giunta Comunale.

***ART. 6 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O
ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI***

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

***ART 7. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ
ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI ISTITUTI PUBBLICI***

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le Case Popolari (IACP), si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato



interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 8 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI E DISABILI E ISCRITTI AIRE

1. In applicazione della facoltà di cui all'art.13 comma 10 D.L.201/11 , a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'Art. 4 del D.L. n° 16 del 2012 , ai fini dell'Imposta Municipale Propria, si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta , della relativa detrazione e della maggiorazione per i figli :
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. ;
 - l'unità immobiliare posseduta nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato , a condizione che non risulti locata, purché gli stessi risultino iscritti all'AIRE del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
2. Per le tipologie di immobili di cui al comma 1 del presente Articolo, è possibile altresì applicare l'ulteriore detrazione per i figli di età non superiore a 26 anni solo nel caso in cui gli stessi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile oggetto della disposizione di favore , in virtù del chiaro disposto del comma 10 dell'Art. 13 del D.L. 201/2011.
3. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

ART. 9 – AGEVOLAZIONE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

1. E' prevista l'applicazione di un'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta ed affini, entro il primo grado, a condizione che il comodatario vi abbia la residenza anagrafica e vi dimori abitualmente;
2. I soggetti interessati di cui al precedente comma 1 devono attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata , mediante la presentazione presso l'Ufficio Tributi del Comune di Mosciano Sant'Angelo di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dovranno specificare, oltre ai dati completi del comodante e del comodatario , i dati catastali dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito .

Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo IMU (16 Dicembre).

La dichiarazione presentata, in mancanza di variazioni che comportino la decadenza del diritto, avrà effetto anche per gli anni successivi. La mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui sopra comporta l'esclusione dalle agevolazioni suddette, nonché l'applicazione di sanzioni ed interessi nella misura stabilita dalla legge.

Le agevolazioni avranno luogo limitatamente al periodo dell'anno per cui sussistono le condizioni di cui al comma 1 , allorché queste vengano a cessare il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Tributi dell'Ente.

ART. 10 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'Imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso ed a condizione che ne sia data comunicazione scritta all'Ente Impositore a mezzo Dichiarazione IMU .
5. Sulle somme dovute per imposta e non versate alle prescritte scadenze, si applicano le sanzioni e gli interessi dovuti per legge.



ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dalla Legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 12- VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITÀ

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.
L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito Decreto Ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato Decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.



ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 .
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad euro 30,00;

ART. 15 -DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

